



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Assicurazione Auto

Set Informativo
edizione Maggio 2025

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)**

Pag 1 di 2

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI R.C. AUTO (DIP AGGIUNTIVO)
CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Pag 1 di 3

Pag 1 di 19

GLOSSARIO

Pag 2 di 19

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Pag 3 di 19

Art. 1.1	COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?	Pag 3 di 19
Art. 1.2	IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?	Pag 3 di 19
Art. 1.3	COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?	Pag 3 di 19
Art. 1.4	COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?	Pag 3 di 19
Art. 1.5	SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?	Pag 3 di 19
Art. 1.6	COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?	Pag 3 di 19
	Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia auto?	Pag 3 di 19
Art. 1.7	COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO L'AUTO?	Pag 4 di 19
Art. 1.8	SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?	Pag 4 di 19
Art. 1.9	SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?	Pag 4 di 19
	Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie	Pag 4 di 19
Art. 1.10	QUAL È IL FORO COMPETENTE?	Pag 4 di 19

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Pag 4 di 19

Art. 2.1	CHE COSA È ASSICURATO?	Pag 4 di 19
Art. 2.2	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pag 4 di 19
Art. 2.3	POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA IN BASE AL CONDUCENTE (GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA)?	Pag 4 di 19
Art. 2.4	QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE?	Pag 5 di 19
Art. 2.5	OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	Pag 5 di 19
	Art. 2.5.1 Total Quality "Riparazione diretta" del veicolo in caso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto (Art. 149 Cod. Ass.) senza responsabilità dell'assicurato – Opzione per risarcimento in forma specifica (Art. 2058 C.C.) tramite carrozzerie convenzionate	Pag 5 di 19
	Art. 2.5.2 Opzione <i>quixa</i> BOX	Pag 5 di 19
Art. 2.6	OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA	Pag 5 di 19
Art. 2.7	QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?	Pag 5 di 19
Art. 2.8	COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?	Pag 6 di 19
Art. 2.9	DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?	Pag 6 di 19

DANNI AL VEICOLO

Pag 6 di 19

Art. 3.1	COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI?	Pag 6 di 19
Art. 3.2	CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?	Pag 6 di 19
Art. 3.3	COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag 6 di 19

Art. 3.3.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?	Pag 6 di 19
------------	--	-------------

Art. 3.4	CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag 6 di 19
----------	--	-------------

Art. 3.5	COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	Pag 7 di 19
----------	--	-------------

Art. 3.5.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?	Pag 7 di 19
------------	---	-------------

Art. 3.6	COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI?	Pag 7 di 19
----------	---	-------------

Art. 3.6.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?	Pag 7 di 19
------------	--	-------------

Art. 3.7	COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE?	Pag 7 di 19
----------	---------------------------------------	-------------

Art. 3.7.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?	Pag 7 di 19
------------	--	-------------

Art. 3.8	COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO?	Pag 7 di 19
----------	----------------------------------	-------------

Art. 3.8.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko	Pag 7 di 19
------------	--	-------------

Art. 3.9	COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI?	Pag 7 di 19
----------	---	-------------

Art. 3.9.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?	Pag 7 di 19
------------	--	-------------

Art. 3.10	PERDITA DELLE CHIAVI	Pag 7 di 19
-----------	----------------------	-------------

Art. 3.10.1	Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?	Pag 8 di 19
-------------	--	-------------

Art. 3.11	CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA	Pag 8 di 19
-----------	---	-------------

Art. 3.12	DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO?	Pag 8 di 19
-----------	--	-------------

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Pag 8 di 19

Art. 4.1	COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?	Pag 8 di 19
	Art. 4.1.1 Morte	Pag 8 di 19
	Art. 4.1.2 Invalidità permanente	Pag 8 di 19
Art. 4.2	CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?	Pag 8 di 19
Art. 4.3	LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	Pag 8 di 19
Art. 4.4	DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag 8 di 19

ASSISTENZA

Pag 8 di 19

Art. 5.1	NORME GENERALI	Pag 9 di 19
	SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE	Pag 9 di 19
Art. 5.2	PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI	Pag 9 di 19
	Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)	Pag 9 di 19
	Art. 5.2.2 Soccorso stradale	Pag 9 di 19
	Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso	Pag 9 di 19
	Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento	Pag 10 di 19
Art. 5.3	PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI	Pag 10 di 19

Art. 5.3.1	Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	Pag 10 di 19
------------	--	--------------

Art. 5.3.2	Recupero del veicolo riparato	Pag 10 di 19
------------	-------------------------------	--------------

Art. 5.3.3	Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto	Pag 10 di 19
------------	--	--------------

Art. 5.3.4	Invio pezzi di ricambio	Pag 10 di 19
------------	-------------------------	--------------

Art. 5.3.5	Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo	Pag 10 di 19
------------	--	--------------

Art. 5.3.6	Trasferimento/Rimpatrio sanitario	Pag 11 di 19
------------	-----------------------------------	--------------

Art. 5.3.7	Viaggio di un familiare in caso di ricovero	Pag 11 di 19
------------	---	--------------

Art. 5.3.8	Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela	Pag 11 di 19
------------	---	--------------

Art. 5.3.9	Interprete a disposizione	Pag 11 di 19
------------	---------------------------	--------------

Art. 5.3.10	Auto Sostitutiva	Pag 11 di 19
-------------	------------------	--------------

Art. 5.4	ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E PRODOTTO TOP	Pag 11 di 19
----------	--	--------------

	SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN	Pag 11 di 19
--	--------------------------------------	--------------

Art. 5.5	PRODOTTO BASE E-GREEN	Pag	11 di 19	al risarcimento del danno?	Pag	14 di 19
	Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo	Pag	11 di 19	Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?	Pag	14 di 19
	Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green	Pag	11 di 19	Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?	Pag	14 di 19
	Art. 5.5.3 Trasporto veicolo	Pag	11 di 19	Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?	Pag	14 di 19
Art. 5.6	PRODOTTO TOP E-GREEN	Pag	11 di 19	Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	Pag	14 di 19
	Art. 5.6.1 Auto in sostituzione	Pag	11 di 19	Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)	Pag	14 di 19
	Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento	Pag	12 di 19	Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?	Pag	14 di 19
	Art. 5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box	Pag	12 di 19	Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?	Pag	14 di 19
Art. 5.7	ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E TOP E-GREEN	Pag	12 di 19	Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro per evitare il malus?	Pag	14 di 19
SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE		Pag	12 di 19	Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità	Pag	15 di 19
Art. 5.8	COSA ASSICURA	Pag	12 di 19	Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di <i>quixa</i> BOX	Pag	15 di 19
	Art. 5.8.1 Installazione	Pag	12 di 19	Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?	Pag	15 di 19
Art. 5.9	SERVIZI OFFERTI	Pag	12 di 19	Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso	Pag	12 di 19	Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico	Pag	12 di 19	Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica	Pag	12 di 19	Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato	Pag	11 di 19	Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.5 Informazioni generiche	Pag	12 di 19	Art. 7.3.4 Come viene determinato l'ammontare del danno?	Pag	15 di 19
	Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell'assistenza satellitare	Pag	12 di 19	Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate	Pag	15 di 19
Art. 5.10	ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag	12 di 19	Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti	Pag	15 di 19
TUTELA LEGALE		Pag	13 di 19	Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	Pag	15 di 19
Art. 6.1	COSA ASSICURA	Pag	13 di 19	Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI	Pag	16 di 19
Art. 6.2	DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag	13 di 19	LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS	Pag	17 di 19
ART. 6.3	CASI ASSICURATI	Pag	13 di 19	TABELLA A - Coefficienti di determinazione del premio	Pag	17 di 19
ART. 6.4	ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE	Pag	13 di 19	TABELLA AI - Variazioni percentuali in assenza di sinistro	Pag	17 di 19
ART. 6.5	ESCLUSIONI	Pag	13 di 19	TABELLA A2 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro con opzione <i>quixa</i> BOX	Pag	18 di 19
ART. 6.6	DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO	Pag	13 di 19	TABELLA B - Classe di conversione universale	Pag	18 di 19
ART. 6.7	DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	Pag	13 di 19	TABELLA C - Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA	Pag	18 di 19
ART. 6.8	FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA	Pag	14 di 19	TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive QUIXA	Pag	18 di 19
ART. 6.9	GESTIONE DEL SINISTRO	Pag	14 di 19	TABELLA D2 - Tabella delle regole evolutive QUIXA con opzione <i>quixa</i> BOX	Pag	18 di 19
ART. 6.10	RECUPERO DI SOMME	Pag	14 di 19	TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	Pag	19 di 19
ART. 6.11	ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag	14 di 19	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag	1 di 4
IL SINISTRO		Pag	14 di 19			
Art. 7.1	NORME COMUNI	Pag	14 di 19			
	Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?	Pag	14 di 19			
	Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?	Pag	14 di 19			
	Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze	Pag	14 di 19			
	Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto					

Assicurazione R.C. Auto (Autovetture e Autotassametri)

Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Auto

quixá

Data edizione Maggio 2025 – Ultimo aggiornamento disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo;
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ **Responsabilità civile per fatto di figli minori:** danni causati dalla circolazione dell'auto guidata, illecitamente, da figli minori;
- ✓ **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;
- ✓ **Pet on board - Animali a bordo:** le spese medico veterinarie sostenute per la cura di lesioni riportate dall'animale trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dal Codice della strada, che le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell'incidente e che lo stesso sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato. L'estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l'annualità assicurativa;
- ✓ **Gancio Traino:** la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Incendio e furto (opzionale)

Crystalli (opzionale)

Eventi Naturali (opzionale)

Atti vandalici (opzionale)

Veicoli non assicurati (opzionale)

Collisione (opzionale)

Kasko (opzionale)

Soccorso stradale (opzionale)

Soccorso stradale E-Green (opzionale)

Assistenza Satellitare (opzionale)

Infortuni del conducente (opzionale)

Tutela legale (opzionale)

Zero rivalsa di caso di ebbrezza (opzionale)

Perdita chiavi (opzionale).



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! **guida in stato di ebbrezza (fino a € 10.000)**
- ! **conducente non abilitato alla guida;**
- ! **danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;**
- ! **conducente non intestatario al PRA, minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione "Guida esperta" (fino a € 10.000);**
- ! **Nel caso in cui il prodotto preveda l'opzione quixaBOX e il dispositivo satellitare non sia stato installato entro il termine di 20 giorni (fino a € 10.000).**



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall'impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 8%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

Carta di credito, My Bank, Postepay, Amazon Pay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450);

Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450);

PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494);

SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497).

Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento potrà essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic.

Inoltre QUIXA si riserva di concedere il frazionamento mensile del premio senza l'applicazione di diritti di frazionamento.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura r.c.auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un'altra polizza per la stessa auto con altra impresa. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione e prorogarla più volte per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), mediante una formale comunicazione a QUIXA. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non può essere utilizzato, come risultante dalle Banche Dati di settore in uso anche alle Forze dell'Ordine.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all'impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C. Auto

(Autovetture e autotassametri)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto: Assicurazione Auto

Data edizione Maggio 2025 – Ultimo aggiornamento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico **Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: <https://www.quixa.it> PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA ,di seguito denominata Quixa.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023), ammonta a € 107,745 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 0,15 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2023, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 163%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.quixa.it>.

Al contratto si applica la Legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip base, la polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

al contratto vengono applicate le seguenti clausole:

- **FORMULE DI GUIDA:** "Guida Libera" il veicolo può essere guidato da qualunque conducente in possesso di patente di guida.

L'offerta può prevedere l'opzione "Guida Esperta" il veicolo può essere guidato, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.

Total Quality. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l'offerta può prevedere l'opzione Total Quality che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta in caso di incidente con ragione soggetto alla procedura di risarcimento diretto, la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con QUIXA aderente al servizio Total Quality (servizio di liquidazione del danno in forma specifica). L'opzione Total Quality determina l'applicazione di uno sconto sul premio R.C. Auto. La scelta di non riparare il veicolo o di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata determina comunque la definizione del risarcimento in misura corrispondente a quanto QUIXA avrebbe corrisposto alla propria carrozzeria convenzionata QuixaBox: Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l'offerta può prevedere l'opzione quixaBOX che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta l'installazione di un dispositivo satellitare sulla tua auto (c.d. scatolanera). L'opzione quixaBOX determina l'applicazione di uno sconto sul premio r.c.auto. Possono essere aggiunte le seguenti garanzie.

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip base, la polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

al contratto vengono applicate le seguenti clausole:

- **FORMULE DI GUIDA:** "Guida Libera" il veicolo può essere guidato da qualunque conducente in possesso di patente di guida.

L'offerta può prevedere l'opzione "Guida Esperta" il veicolo può essere guidato, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.

Total Quality. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l'offerta può prevedere l'opzione Total Quality che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta in caso di incidente con ragione soggetto alla procedura di risarcimento diretto, la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con QUIXA aderente al servizio Total Quality (servizio di liquidazione del danno in forma specifica). L'opzione Total Quality determina l'applicazione di uno sconto sul premio R.C. Auto. La scelta di non riparare il veicolo o di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata determina comunque la definizione del risarcimento in misura corrispondente a quanto QUIXA avrebbe corrisposto alla propria carrozzeria convenzionata QuixaBox: Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l'offerta può prevedere l'opzione quixaBOX che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta l'installazione di un dispositivo satellitare sulla tua auto (c.d. scatolanera). L'opzione quixaBOX determina l'applicazione di uno sconto sul premio r.c.auto. Possono essere aggiunte le seguenti garanzie

- **ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:** (opzione con pagamento di un premio aggiuntivo), nel caso in cui il tuo veicolo sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l.

- **INCENDIO E FURTO:** La garanzia copre i danni arrecati al tuo veicolo in caso di furto, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione, sono compresi i danni al veicolo nel tentativo di rubare gli oggetti trasportati.

- **CRISTALLI:** La garanzia copre le spese per riparare/sostituire i cristalli del veicolo in seguito a rotture accidentali.

- **EVENTI NATURALI:** La garanzia copre i danni al veicolo provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali.

- **VEICOLI NON ASSICURATI:** La garanzia copre i danni subiti dal tuo veicolo in caso di incidente con veicolo non assicurato.

- **COLLISIONE:** La garanzia copre i danni diretti al tuo veicolo in seguito ad una collisione accidentale con un altro veicolo targato.
- **ATTI VANDALICI:** La garanzia copre i danni diretti al tuo veicolo causati da atti di vandalismo.
- **PERDITA CHIAVI:** La garanzia copre le perdite e/o i danni materiali e diretti che le merci di tua proprietà e inerenti la tua attività produttiva e/o commerciale possano subire quando trasportate a bordo del veicolo a seguito di incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, ribaltamento dell'autocarro, uscita di strada e collisione con altri veicoli.
- **SOCCORSO STRADALE: base:** un servizio di assistenza attivo 24/24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l'invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall'esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell'antifurto) dall'esaurimento della batteria. **Top:** In aggiunta alle garanzie base è incluso il rimborso delle spese per l'hotel o la prosecuzione del viaggio, l'invio dei pezzi di ricambio, l'interprete a disposizione in caso di ricovero all'estero, il rimpatrio/abbandono legale del veicolo e l'auto sostitutiva.
- **TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE:** La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l'assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi.
- **PERDITA CHIAVI:** La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dal veicolo assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

Inoltre, l'Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall'assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:

- ✓ abbia provocato danni con dolo;
 - ✓ si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
 - ✓ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
 - ✓ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce;
- oppure recuperare fino a 10.000 euro se:
- ✓ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
 - ✓ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente;
 - ✓ l'auto venga utilizzata per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti;
 - ✓ l'auto venga posta in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture e autotassametri per cui l'assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto è distribuito da QUIXA sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso QUIXA, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 7.26%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all' Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità:

- 1) Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it
- 2) Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Nel Reclamo dovranno essere indicati:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'lvass o direttamente - al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.
Regime fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Detraibilità IRPEF del premio per le coperture Morte e Invalidità permanente ai sensi dell'art.15 del DPR 917/86. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione R.C. Auto (Autovetture e Autotassametri)

Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Assicurazione Auto

Data edizione Maggio 2025 – Ultimo aggiornamento disponibile

SOMMARIO

CONDIZIONI CONTRATTUALI	Pag	1 di 19		
GLOSSARIO	Pag	2 di 19		
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	Pag	3 di 19		
Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?	Pag	3 di 19		
Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?	Pag	3 di 19		
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?	Pag	3 di 19		
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?	Pag	3 di 19		
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?	Pag	3 di 19		
Art. 1.6 COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?	Pag	3 di 19		
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia auto?	Pag	3 di 19		
Art. 1.7 COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO L'AUTO?	Pag	4 di 19		
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?	Pag	4 di 19		
Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?	Pag	4 di 19		
Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie	Pag	4 di 19		
Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?	Pag	4 di 19		
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	Pag	4 di 19		
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?	Pag	4 di 19		
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pag	4 di 19		
Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA IN BASE AL CONDUCENTE (GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA)	Pag	4 di 19		
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE?	Pag	5 di 19		
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	Pag	5 di 19		
Art. 2.5.1 Total Quality "Riparazione diretta" del veicolo in caso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto (Art. 149 Cod. Ass.) senza responsabilità dell'assicurato – Opzione per risarcimento in forma specifica (Art. 2058 C.C.) tramite carrozzerie convenzionate	Pag	5 di 19		
Art. 2.5.2 Opzione quixaBOX	Pag	5 di 19		
Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA	Pag	5 di 19		
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?	Pag	5 di 19		
Art. 2.8 COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?	Pag	6 di 19		
Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?	Pag	6 di 19		
DANNI AL VEICOLO	Pag	6 di 19		
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI?	Pag	6 di 19		
Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?	Pag	6 di 19		
Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag	6 di 19		
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?	Pag	6 di 19		
Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag	6 di 19		
Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	Pag	7 di 19		
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?	Pag	7 di 19		
Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI?	Pag	7 di 19		
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?	Pag	7 di 19		
Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE?	Pag	7 di 19		
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?	Pag	7 di 19		
Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO?	Pag	7 di 19		
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko	Pag	7 di 19		
Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI?	Pag	7 di 19		
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?	Pag	7 di 19		
Art. 3.10 PERDITA DELLE CHIAVI	Pag	7 di 19		
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?	Pag	8 di 19		
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA	Pag	8 di 19		
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO?	Pag	8 di 19		
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Pag	8 di 19		
Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?	Pag	8 di 19		
Art. 4.1.1 Morte	Pag	8 di 19		
Art. 4.1.2 Invalidità permanente	Pag	8 di 19		
Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?	Pag	8 di 19		
Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	Pag	8 di 19		
Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag	8 di 19		
ASSISTENZA	Pag	8 di 19		
Art. 5.1 NORME GENERALI	Pag	9 di 19		
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE	Pag	9 di 19		
Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI	Pag	9 di 19		
Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)	Pag	9 di 19		
Art. 5.2.2 Soccorso stradale	Pag	9 di 19		
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso	Pag	9 di 19		
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento	Pag	10 di 19		
Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo	Pag	10 di 19		
Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario	Pag	11 di 19		
Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero	Pag	11 di 19		

Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela	Pag 11 di 19	o presento la denuncia in ritardo?	Pag 14 di 19
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione	Pag 11 di 19	Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze	Pag 14 di 19
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva	Pag 11 di 19	Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?	Pag 14 di 19
Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E PRODOTTO TOP	Pag 11 di 19	Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?	Pag 14 di 19
SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN	Pag 11 di 19	Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?	Pag 14 di 19
Art. 5.5 PRODOTTO BASE E-GREEN	Pag 11 di 19	Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?	Pag 14 di 19
Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo	Pag 11 di 19	Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	Pag 14 di 19
Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green	Pag 11 di 19	Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)	Pag 14 di 19
Art. 5.5.3 Trasporto veicolo	Pag 11 di 19	Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?	Pag 14 di 19
Art. 5.6 PRODOTTO TOP E-GREEN	Pag 11 di 19	Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?	Pag 14 di 19
Art. 5.6.1 Auto in sostituzione	Pag 11 di 19	Art. 7.2.4 Come ottenere il rimborso del sinistro per evitare il malus?	Pag 14 di 19
Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento	Pag 12 di 19	Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità	Pag 15 di 19
Art. 5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box	Pag 12 di 19	Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di <i>quixaBOX</i>	Pag 15 di 19
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E TOP E-GREEN	Pag 12 di 19	Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?	Pag 15 di 19
SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE	Pag 12 di 19	Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?	Pag 15 di 19
Art. 5.8 COSA ASSICURA	Pag 12 di 19	Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag 15 di 19
Art. 5.8.1 Installazione	Pag 12 di 19	Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?	Pag 15 di 19
Art. 5.9 SERVIZI OFFERTI	Pag 12 di 19	Art. 7.3.2 Come viene quantificata la somma assicurata?	Pag 15 di 19
Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso	Pag 12 di 19	Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?	Pag 15 di 19
Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico	Pag 12 di 19	Art. 7.3.4 Come viene determinato l'ammontare del danno?	Pag 15 di 19
Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica	Pag 12 di 19	Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate	Pag 15 di 19
Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato	Pag 11 di 19	Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti	Pag 15 di 19
Art. 5.9.5 Informazioni generiche	Pag 12 di 19	Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	Pag 15 di 19
Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell'assistenza satellitare	Pag 12 di 19	Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI	Pag 16 di 19
Art. 5.10 ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag 12 di 19	LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS	Pag 17 di 19
TUTELA LEGALE	Pag 13 di 19	TABELLA A - Coefficienti di determinazione del premio	Pag 17 di 19
Art. 6.1 COSA ASSICURA	Pag 13 di 19	TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro	Pag 17 di 19
Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag 13 di 19	TABELLA A2 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro con opzione <i>quixaBOX</i>	Pag 18 di 19
Art. 6.3 CASI ASSICURATI	Pag 13 di 19	TABELLA B - Classe di conversione universale	Pag 18 di 19
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE	Pag 13 di 19	TABELLA C - Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA	Pag 18 di 19
Art. 6.5 ESCLUSIONI	Pag 13 di 19	TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive QUIXA	Pag 18 di 19
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO	Pag 13 di 19	TABELLA D2 - Tabella delle regole evolutive QUIXA con opzione <i>quixaBOX</i>	Pag 18 di 19
Art. 6.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	Pag 13 di 19	TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	Pag 19 di 19
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA	Pag 14 di 19	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag 1 di 4
Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO	Pag 14 di 19		
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME	Pag 14 di 19		
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag 14 di 19		
IL SINISTRO	Pag 14 di 19		
Art. 7.1 NORME COMUNI	Pag 14 di 19		
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?	Pag 14 di 19		
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro	Pag 14 di 19		

GLOSSARIO

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- **Carta Verde:** documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
- **Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
- **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di QUIXA.
- **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Installatore convenzionato:** installatore facente parte del network di

assistenza del Provider selezionato al momento dell'acquisto con il quale è stato sottoscritto il Contratto di Comodato d'uso e di Abbonamento ai servizi per l'opzione *quixaBOX* e operante sul territorio italiano, in grado di effettuare l'installazione dal dispositivo satellitare e fornire la necessaria assistenza.

- **Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- **M.C.T.C.:** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
- **Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **Provider:** Società con cui il Contraente sottoscrive il Contratto di Comodato d'uso e di Abbonamento ai servizi per l'opzione *quixaBOX* FairConnect S.p.A. Via Isidoro e Lepido Facii, snc 64100 Teramo (Italy) oppure Vodafone Automotive Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA), SS Sempione n.212.
- **QUIXA:** marchio commerciale di QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- **quixaBOX:** è il dispositivo satellitare dotato di modulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accelerometro omologato secondo le Direttive Europee.
- **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.

- **Risarcimento:** somma corrisposta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
- **Rivalsa:** diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sinistro tardivo:** sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato impresa.
- **Surrogazione:** Il diritto dell'impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
- **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da QUIXA.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
- **Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
- **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?

Al salvataggio del tuo preventivo, QUIXA effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 132 del Codice delle assicurazioni private. L'esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell'acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.

Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a QUIXA, tramite e-mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, QUIXA ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.

Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?

La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che ti conferma l'avvenuta emissione della polizza.

Contestualmente QUIXA procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.

Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?

Hai l'obbligo di comunicare all'Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).

QUIXA, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l'eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica. Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio QUIXA, ai sensi dell'art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento. Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, l'impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti al contraente di pagare l'eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.

Il pagamento dell'integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.

In caso di mancato pagamento del conguaglio, QUIXA, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall'impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.

Il recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?

QUIXA ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.

In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, QUIXA potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso QUIXA ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

L'impresa utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?

Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione. Nel caso in cui QUIXA rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito vantato dall'impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

Art. 1.6 COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):

- a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
- b) Puoi cedere il contratto all'acquirente del veicolo.
- c) Puoi sostituire l'auto con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. QUIXA si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, dell'auto di cui hai trasferito la proprietà.

Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da QUIXA ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione

Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia auto?

Se non comunichi a QUIXA l'eventuale trasferimento di proprietà della tua auto nel corso dell'annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall'art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell'art 1896 del Codice Civile.

QUIXA, avvalendosi dell'utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l'impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma.

In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, QUIXA provvede all'annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato QUIXA si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare ad eventuali danneggiati.

Art. 1.7 COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO L'AUTO?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente nella tua polizza.

QUIXA procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non goduto relativo alla sola garanzia RC Auto, trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un'altra auto beneficiando della classe di merito maturata.

Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?

In caso di accordo con QUIXA, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Sei tenuto a inviare a QUIXA apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.

La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, relativo alla sola RC Auto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?

Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve darne immediata informazione all'impresa.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che l'impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

QUIXA consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e QUIXA rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

CAPITOLO 2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:

A) CIRCOLAZIONE AREE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;

B) GANCIO TRAINO: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;

C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese medico veterinarie sostenute dall'assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di incidente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:

- il trasporto dell'animale sia effettuato secondo quanto disposto dall'art. 169 del Codice della strada;
- le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell'incidente;
- l'effettivo verificarsi dell'incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
- l'animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.

L'estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l'annualità assicurativa.

D) FIGLI MINORI: (la responsabilità civile per fatto di figli minori) QUIXA, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all'insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;

E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;

F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

QUIXA eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a) in caso di dolo del conducente;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;

c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

d) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

e) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l'utilizzo delle mani.

QUIXA eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 10.000 nei seguenti casi:

a2) Se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma da meno di un anno.

Di conseguenza QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nei primi 180 giorni successivi al giorno di scadenza della patente;

b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;

c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

d2) nel caso in cui in polizza sia presente la formula guida esperta e il conducente del veicolo, diverso dall'intestatario, abbia meno di 22 anni e/o abbia conseguito la patente da meno di 2 anni;

L'azione di rivalsa non verrà esercitata nel caso in cui il conducente del veicolo sia anche l'intestatario al PRA regolarmente indicato in polizza.

e2) limitatamente ai contratti che prevedono l'opzione *quixaBOX*, nel caso in cui non sia stata pagata l'integrazione di premio derivante dalla rettifica effettuata da QUIXA a seguito della mancata installazione o manomissione della *quixaBOX*.

f2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;

g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;

h2) nel caso in cui il veicolo venga posto in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti previste dal Codice della Strada.

Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA IN BASE AL CONDUCENTE? (GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA)

La garanzia r.c.auto è prestata con la formula "Guida Libera".

Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.

QUIXA si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, la formula "Guida Esperta".

Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.

Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti dalla formula "Guida Esperta", l'impresa eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.

Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:

- se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- nel caso in cui tu abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina.

Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE?

QUIXA si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, le seguenti opzioni che comportano uno sconto sul premio di polizza:

1. Total Quality
2. *quixaBOX*

Con il pagamento di un premio aggiuntivo, potrai inserire l'opzione "Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza".

Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Le seguenti opzioni che comportano l'applicazione di uno sconto sul premio r.c.auto, sono offerte facoltativamente da parte dell'impresa e sono tra loro alternative e mutualmente esclusive.

Art. 2.5.1 Total Quality "Riparazione diretta" del veicolo in caso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto (Art. 149 Cod. Ass.) senza responsabilità dell'assicurato – Opzione per risarcimento in forma specifica (Art. 2058 C.C.) tramite carrozzerie convenzionate

L'opzione "Riparazione diretta" rientra nel quadro delle misure adottate da QUIXA volte all'attuazione del risarcimento diretto (Art. 149 DLgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni) introdotto per consentire agli assicurati di fruire di benefici dall'ottimizzazione della gestione, del controllo dei costi e di innovazione del contratto assicurativo anche attraverso clausole di risarcimento in forma specifica e contestuale riduzione del premio (Art. 14 DPR 254/2006).

Essa è gratuita e consente di ottenere uno sconto sul premio di assicurazione RCA, in conseguenza della convenzione stipulata da QUIXA con una rete di riparatori accuratamente selezionata per la loro professionalità e qualità di servizio, estesa capillarmente sul territorio nazionale. In virtù di detta convenzione, QUIXA ottiene una riduzione dei costi di ripristino del veicolo (compenso per "mano d'opera" e ricambi). Tale convenzione determina vantaggi anche per i contraenti: una significativa riduzione del premio, l'assenza di anticipazioni di denaro a carico dell'assicurato e ulteriori servizi aggiuntivi (es.: noleggio auto sostitutiva, ritiro e restituzione).

"Riparazione diretta" è la reintegrazione in forma specifica, richiesta preventivamente dal danneggiato con l'opzione contrattuale indicata in polizza (Art. 2058 co. 2 C.C.), mediante riparazione del veicolo da parte delle reti di carrozzerie selezionate da QUIXA.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate, identificabili da logo dedicato, è aggiornato costantemente ed è consultabile sul sito internet www.quixa.it.

La "Riparazione diretta" è applicabile ai soli sinistri:

- liquidabili secondo la procedura di risarcimento diretto (Art. 149 DLgs 209/2005 del Cod. Ass. - anche in presenza di lesioni fisiche);
- causati da responsabilità esclusiva della controparte (quando l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del sinistro).

In mancanza di dette condizioni, il sinistro verrà trattato nelle forme ordinarie della procedura di risarcimento diretto.

Qualora l'istruttoria del sinistro dovesse rivelare:

- un concorso di colpa, la "Riparazione diretta" verrà revocata o, se fosse stata già attivata, verrà applicata parzialmente, in proporzione alla quota di responsabilità attribuita alla controparte (l'assicurato è tenuto a corrispondere la differenza direttamente al riparatore);
- l'esclusiva responsabilità dell'assicurato, la "Riparazione diretta" verrà revocata, con conseguente diritto di QUIXA a ricevere il rimborso integrale, da parte dell'assicurato, di quanto eventualmente già liquidato.

Il contraente, che sceglie l'opzione "Riparazione diretta" e il conseguente risarcimento in forma specifica, consapevole della particolare importanza rivestita dal descritto equilibrio contrattuale e dal suo corretto adempimento, si impegna a:

- affidare la riparazione del veicolo esclusivamente alle reti convenzionate con QUIXA, in presenza delle condizioni sopra indicate e pattuite;
- non cedere il credito derivante dal sinistro a una carrozzeria estranea al network convenzionato sopra indicato, senza preventivo ed esplicito consenso di QUIXA.

Nulla sarà dovuto inoltre in rimborso di spese legali, per i medesimi motivi descritti in precedenza.

L'inadempimento dell'obbligo assunto con l'opzione "Riparazione diretta" costituisce al contempo una compromissione dell'equilibrio contrattuale, comportante un grave danno nei confronti di QUIXA, la quale non potrà giovare della riduzione dei costi, pur avendo concesso lo sconto del premio, secondo quanto descritto in precedenza, nonché l'aggravio del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro (Art. 1227 C.C.), per conto del quale QUIXA agisce come mandataria nella procedura di risarcimento diretto.

In conseguenza di ciò, QUIXA ha diritto di:

- a) diminuire l'importo da liquidare, in misura corrispondente all'aggravio illegittimo derivante dal maggior costo in rapporto a quello periziato da QUIXA secondo i parametri convenzionali
- b) non applicare i vantaggi, aggiuntivi allo sconto, stabiliti per l'opzione "Riparazione diretta", quali il servizio di auto sostitutiva e ogni altro trattamento di maggior favore previsto dalla convenzione.

Nel caso in cui:

- la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di KM 20 dalla residenza dell'assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare), e

- QUIXA non sia in condizioni di offrire un servizio di trasporto e restituzione del veicolo tramite la rete delle proprie carrozzerie convenzionate;

l'assicurato non sarà inadempiente all'obbligo derivante dall'opzione "Riparazione diretta", ove intenda rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata con QUIXA, ferma la rinuncia ai vantaggi aggiuntivi della convenzione.

Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, verrà liquidato un importo corrispondente a detto valore, al netto di quello del relitto.

Art. 2.5.2 Opzione *quixaBOX*

Qualora previsto dalla Compagnia, potrai aderire all'opzione *quixaBOX* che prevede l'installazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conseguente riduzione del premio r.c.auto indicata in polizza, così come previsto dall'art. 132 del Codice delle assicurazioni private.

I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di QUIXA.

quixaBOX è un dispositivo satellitare GSM e GPS fornito in comodato d'uso gratuito i cui dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati da QUIXA per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati.

Ferme le caratteristiche sopra descritte, le specifiche tecniche del dispositivo sono indicate nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di Comodato d'Uso e di Abbonamento ai Servizi del Provider selezionato al momento dell'acquisto.

Così come indicato nell'Informativa privacy delle Condizioni generali di Servizio sottoscritte con il Provider, i dati rilevati da *quixaBOX* sono inviati dal Provider all'Impresa e ad Axa Assistenza in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro.

L'installazione di *quixaBOX* può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati del Provider, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.

L'operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell'installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una documentazione fotografica dell'auto.

Con "buono stato" si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un'intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determinino un mal funzionamento.

Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la *quixaBOX* non potrà essere installata.

Con la sottoscrizione dell'opzione, ti impegni a non manomettere e a non rimuovere *quixaBOX* senza darne comunicazione all'Impresa.

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici, il Provider ti contatterà per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.

Nel caso in cui la *quixaBOX*, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, QUIXA provvederà a rettificare il contratto eliminando l'opzione *quixaBOX* e, di conseguenza, anche la garanzia "assistenza satellitare". ricalcolando opportunamente il premio r.c.auto per l'intera annualità.

L'integrazione di premio così determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito che hai utilizzato per l'acquisto della polizza, per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all'atto del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.

Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a buon fine e tu non abbia provveduto al pagamento dell'integrazione con altro metodo, QUIXA si riserva la facoltà di esercitare, in caso di incidente, il proprio diritto alla rivalsa fino a € 10.000.

Tali azioni verranno altresì intraprese da parte dell'Impresa nell'ipotesi in cui, in caso di mal funzionamento del dispositivo, non ti sia reso disponibile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza convenzionato del Provider, entro sette giorni dalla ricezione della notifica.

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'auto assicurata sei tenuto a contattare il Provider con cui hai sottoscritto il Contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi e fissare un appuntamento per la disinstallazione del dispositivo.

In caso di sostituzione del veicolo assicurato, l'installazione del dispositivo sulla nuova auto verrà effettuata presso la rete di installatori autorizzati del Provider proposto al momento della sostituzione del veicolo.

Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

QUIXA, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. Dovrai, di conseguenza, inviare documentazione idonea a dimostrare il mancato raggiungimento del tasso alcolemico sopra indicato.

La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.2.

Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?

Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.

A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell'Allegato 1 – "La disciplina del bonus malus" del presente Set Informativo.

La classe di bonus/malus viene assegnata, all'atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all'Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella

C dell'Allegato 1.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:

Primo periodo (prima annualità assicurativa con QUIXA): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con QUIXA e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi (annualità con QUIXA successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l'assicurato abbia cambiato impresa.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell'Allegato 1, a seconda che QUIXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell'Allegato 1.

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo

appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.

Art. 2.8 COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?

L'attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da QUIXA in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione. Contestualmente, l'attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all'interno dell'apposita area del sito internet dell'impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell'attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce. In caso di sospensione del contratto il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l'assicurazione vale per gli stati non barrati sulla carta verde.

L'elenco degli Stati dove QUIXA garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

CAPITOLO 3 DANNI AL VEICOLO

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, qualora previste dall'offerta a te riservata.

Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI?

Le garanzie del presente capitolo prevedono l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati.

La somma assicurata corrisponde al massimale indicato nella scheda di polizza. Nel caso la somma assicurata corrisponda al valore dell'auto si considera:

- il prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
- il valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?

Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

L'impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, tutte le garanzie al veicolo non comprendono i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
- b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro, fermo restando quanto disposto dall'estensione di copertura PET ON BOARD;

- e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria).

Di seguito trovi la descrizione di dettaglio di ogni garanzia con l'elenco completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.

Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto consumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetti eventualmente rubati.

Quest'ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli oggetti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 100.

Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio;
- b) determinati da incendio doloso.

La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo, delle chiavi di accensione.

Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

In caso di incendio, non è prevista l'applicazione di scoperti e minimi.

Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI?

La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall'assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali. Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS

(Numero Verde 800.360036 - www.carglass.it), GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606 - www.glassdrive.it), VETROCAR (Numero Verde 800.00.80.80 - www.vetrocar.it), convenzionati con QUIXA, non sarà necessario alcun esborso da parte dell'assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati. La somma assicurata corrisponde al massimale indicato nella scheda di polizza.

La sostituzione effettuata presso i riparatori sopra indicati prevede l'applicazione della franchigia indicata in polizza.

In caso di riparazione/sostituzione del veicolo presso un riparatore non convenzionato verranno applicati un massimale ridotto e una franchigia maggiorata secondo la quantificazione indicata nella sezione Clausole Particolari della scheda di polizza.

Art. 3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Cristalli?

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende:

- a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
- c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.

La sostituzione del cristallo comporta comunque l'applicazione dello scoperto e del minimo.

In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti e minimi si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.

Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

La garanzia copre fino al massimale riportato sulla scheda di polizza i danni materiali e diretti al veicolo assicurato da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.

Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati e il massimale verrà dimezzato.

In caso di veicolo già assicurato, la Compagnia si riserva la facoltà di offrire la copertura solo se la garanzia risulti presente anche nel contratto in scadenza.

In tal caso, prima del perfezionamento del contratto, QUIXA richiede al Contraente di fornire apposita dichiarazione circa l'assenza di danni pregressi conseguenti a eventi naturali e la disponibilità di inviare la scheda di polizza rilasciata dalla precedente Compagnia attestante la presenza della copertura.

Fermo restando l'applicazione delle condizioni applicate in caso di scelte di carrozzerie non convenzionate, il mancato invio della documentazione richiesta, comporterà il raddoppio di scoperti e minimi previsti. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI?

La garanzia copre i danni materiali diretti all'auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa r.c.auto a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il conducente dell'auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
- nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello assicurato).

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall'indirizzo di residenza dell'assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l'obbligo per l'assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. La quantificazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i criteri descritti al par. 7.3.2 fermo il limite del massimale indicato in polizza pari a € 5000.

L'impresa sarà surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell'importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.

Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall'Ivass e che di conseguenza l'assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell'importo indennizzato.

Resta inteso che la presenza della garanzia determina l'impegno dell'Impresa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l'iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0,8 gr/l.

In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE?

La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo identificato con targa.

La garanzia comprende le prestazioni previste dal precedente paragrafo "Veicoli non assicurati".

Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0,8

In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO?

La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.

La garanzia comprende le prestazioni previste dai precedenti paragrafi "Veicoli non assicurati" e Collisione.

Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0,8 gr/l.

In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI?

La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.

Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?

Alla garanzia non sono applicate ulteriori esclusioni specifiche rispetto a quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.

In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 3.10 PERDITA DELLE CHIAVI

La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti

rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250.

Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?

La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa.

Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA?

Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell'assicuratore, che ha

corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.

L'assicurato, ai sensi dell'art 1916 del codice civile, surroga QUIXA nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dell'entità dell'indennizzo ricevuto.

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.

Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO?

Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

CAPITOLO 4 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?

QUIXA si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.

Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente Set Informativo.

La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell'auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio fino a un massimale di € 100.000.

Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente che sia pari o superiore al 70%, la somma indennizzata corrisponderà all'intero massimale.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale.

In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non avesse la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intenderà aumentata al 5%.

Art. 4.1.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.

Art. 4.1.2 Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l'invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:

- Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

- Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell'organo/arto stesso.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:

- se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
- derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
- derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l;
- avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo.

Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

CAPITOLO 5 ASSISTENZA

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo. La garanzia "Assistenza satellitare" è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato *quixaBOX* ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia "Soccorso Stradale".

La scelta di attivare l'Opzione *quixaBOX* comporta l'inserimento automatico di entrambe le garanzie.

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da QUIXA Assicurazioni S.p.A. ad Inter **Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742**, di seguito denominata AXA Assistance.

DEFINIZIONI

➤ **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

➤ **Centrale Operativa:** Struttura volta a fornire assistenza in caso di emergenza 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

Il servizio è offerto da AXA Assistance.

Il servizio di assistenza telefonica in caso di crash, qualora sia stata attivata l'opzione *quixaBox*, è alternativamente offerto da:

AXA Assistance in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d'uso

con il Provider Vodafone Automotive Italia S.p.A oppure FairConnect S.p.A. in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d'uso con la società stessa.

- **Guasto:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Sono considerati guasti:

- errore carburante;
 - esaurimento carburante;
 - gelo carburante;
 - rottura e/o smarrimento chiavi;
 - blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
 - tentato furto o furto parziale;
 - rottura o foratura dello pneumatico;
 - esaurimento batteria;
 - furto totale e successivo ritrovamento.
- **Incendio:** la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
- **Incidente:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
- **Rete stradale pubblica:** ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
- A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.

Art. 5.1 NORME GENERALI

Art. 5.1.1 Operatività della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
 - con costi a carico dell'impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
 - a seguito di guasto (come di seguito definito), incidente e incendio;
 - senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
 - entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
- Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Art. 5.1.2 Esclusioni

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
 - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
 - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
 - h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
 - i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
 - j) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
 - k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);

- o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
 - p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2. L'impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance.
 3. L'impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
 4. L'impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
 5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE

Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI

Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

Art. 5.2.2 Soccorso stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina al luogo dell'evento. L'impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell'orario di chiusura dell'officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l'officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

L'impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell'impresa per la custodia del veicolo, sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Si specifica che:

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.

Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.

Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento

Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l'Assicurato debba recarsi presso l'officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento. L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri). Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l'Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI

Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:

Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:

A) alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dall'Impresa sono esclusive mente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

B) al rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.

Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in:

- aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza;
- treno (prima classe);
- auto sostitutiva.

L'Impresa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera

perla effettiva;

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva".

Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- Axa Assistance potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L'Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di Axa Assistance per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato da Axa Assistance al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.

AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.

La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell'officina, salvo poi una verifica a posteriori dell'effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d'intervento verranno fatturati al Contraente.

La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.

La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell'Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

L'impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.

La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela

Qualora l'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Viaggio di un familiare in caso di ricovero".

Art. 5.3.9 Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all'estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.

L'Impresa terrà a carico i costi dell'interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessari di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Axa Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:

- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- di cilindrata 1.600 c.c.;

Si specifica che:

- sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;

- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta di Axa Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E PRODOTTO TOP

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbie. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

SEZIONE B) SOCCORSO STRADALE E-GREEN

Art. 5.5 PRODOTTO BASE E-GREEN

Art. 5.5.1 Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo

In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

La Società tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto purché il fornitore si trovi entro un raggio di 25 km (50 Km A/R) dal luogo di fermo. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto, con il traino del veicolo al punto di ricarica più vicino.

Art. 5.5.2 Soccorso stradale E-Green

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o presso l'officina generica più vicina, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Si specifica che:

- sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

Art. 5.5.3 Trasporto veicolo

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessari di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società garantisce il trasporto del veicolo fino al punto di ricarica presente sul suolo pubblico, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato.

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Art. 5.6 PRODOTTO TOP E-GREEN

Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:

Art. 5.6.1 Auto in sostituzione

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessari di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di

manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un trasporto alternativo alle seguenti condizioni:

- > a chilometraggio illimitato;
- > per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- > di cilindrata 1.200 c.c.;
- > con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- > il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- > la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- > Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- > al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- > l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Art. 5.6.2 Servizio di accompagnamento

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.).

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

5.6.3 Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessari di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio, fino a 7 giorni, con le condizioni specificate nella garanzia Auto in Sostituzione.

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E TOP E-GREEN

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi

negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

SEZIONE C) ASSISTENZA SATELLITARE

Art. 5.8 Cosa Assicura

La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all'art. 5.6 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall'assicurazione R.c. auto di QUIXA, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispositivo satellitare che registra l'attività del veicolo, denominato *quixaBOX*, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi del Provider selezionato al momento della stipula.

La garanzia di Assistenza Satellitare, si intende in vigore dal giorno di installazione della *quixaBOX*.

Art. 5.8.1 Installazione

L'installazione della *quixaBOX* dovrà essere effettuata presso uno degli installatori convenzionati con il Provider selezionato al momento della stipula, entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita documentazione fotografica dell'autovettura.

Art. 5.9 SERVIZI OFFERTI

L'erogazione dei servizi offerti, disciplinati dagli articoli sottoelencati e dalle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi del Provider selezionato al momento della stipula, è analoga per tutte le tipologie di dispositivo offerte.

Art. 5.9.1 Richiesta di soccorso

Nel caso in cui *quixaBOX* registri e segnali un incidente, la Centrale Operativa provvede a verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti e contattare il Contraente/Assicurato al numero telefonico dichiarato al momento della stipula della polizza assicurativa.

Nel caso in cui riceva conferma dell'incidente e che vi sia una situazione di necessità, la Centrale Operativa richiede l'intervento dei soccorsi sul posto.

In caso di mancata risposta da parte del Contraente/Assicurato, la Centrale Operativa, in presenza di elementi obiettivi e riscontrabili che possano sottintendere l'esistenza di una effettiva emergenza (es. veicolo non più in movimento, in luogo isolato e con soglia di impatto elevata), provvederà ad organizzare i soccorsi sul posto.

Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 5.9.2 Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di infortunio derivante da circolazione stradale. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- > consigli medici di carattere generale;
- > informazioni riguardanti:
- > reperimento dei mezzi di soccorso;
- > reperimento di medici generici e specialisti;
- > localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- > modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- > esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Art. 5.9.3 Assistenza infermieristica

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura presso cui era ricoverato per infortunio derivante da circolazione stradale, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di personale convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.

Art. 5.9.4 Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato venga ricoverato all'Estero per infortunio derivante da circolazione stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni e i familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Società provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo entro il limite di euro 80,00 per notte e per persona e euro 500,00 per sinistro, purché il prolungamento riguardi un periodo successivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita. La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste.

Art. 5.9.5 Informazioni generiche

La Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relative a viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane, nonché alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade. Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti presenti in internet.

Art. 5.9.6 Limitazioni specifiche dell'assistenza satellitare

L'Impresa non è responsabile e non risponderà per l'interruzione o la limitazione dei servizi nel caso di:

1. Mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi previsti ai punti 5.6.1 e 5.6.2
2. Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che comporti il non corretto funzionamento dell'impianto,
3. Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto e i dati effettivi (per esempio recapiti telefonici),
4. Eventi che abbiano causato guasti o danneggiamenti all'impianto tali da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
5. Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo,
6. Impossibilità di geolocalizzazione del veicolo quando situato in luoghi non raggiungibili da segnale (per esempio: tunnel, garage sotterranei, ecc.),
7. Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente da Axa Assistance.

Art. 5.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

Fermo le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di **Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (lunedì, martedì, venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.00 alle 16.30).

La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.1 COSA ASSICURA

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, l'Impresa, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'Impresa non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.3 CASI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa qualora questa non sia stata accettata.
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di

norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
- j) le controversie nei confronti dell'Impresa, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 6.3 "Casi Assicurati" relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.

Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.7 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'imputazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come

l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

CAPITOLO 7 IL SINISTRO

Art. 7.1 NORME COMUNI

Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento al Servizio Sinistri di QUIXA via e-mail all'indirizzo di posta elettronica infosinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?

QUIXA applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie. Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze

QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a QUIXA gli atti processuali che gli vengono notificati.

QUIXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a QUIXA, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. QUIXA, entro 15 giorni risponde all'avvente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, QUIXA invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta

sta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)

Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a QUIXA se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art 149 del Codice delle assicurazioni:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Modulistica" e deve essere restituita al Servizio Sinistri QUIXA congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato.

Nel caso in cui la somma sia offerta da QUIXA entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi ai sensi dell'art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltre, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "modulistica".

Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri QUIXA, mediante raccomandata a/r.

Art. 7.2.4 Come effettuare il rimborso del sinistro per evitare il malus?

In caso di incidente con colpa, hai la facoltà di evitare l'applicazione del malus e l'indicazione del sinistro nell'attestato di rischio, rimborsando la somma di denaro liquidata.

Nel caso in cui il sinistro non sia stato gestito tramite procedura di risarcimento diretto (ossia la controparte sia stata liquidata da QUIXA), puoi chiedere a QUIXA qual è l'importo da rimborsare e la modalità per eseguire il pagamento.

Nel caso in cui il sinistro sia stato gestito tramite procedura di risarcimento diretto (ossia la controparte sia stata liquidata direttamente dalla sua Compagnia), al fine di conoscere l'importo da rimborsare puoi indirizzare direttamente la richiesta a CONSAP – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06.85796444; Fax: 06.85796546/547;

sito internet: <https://www.consap.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro/>; e-mail: rimborsistanza@consap.it; CONSAP invierà la risposta all'indirizzo indicato dal Contraente assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare la possibilità di riscattare il sinistro, come ad esempio importo e modalità di pagamento. In ogni caso, consapevole dei vantaggi provenienti dal riscatto del sinistro così come esposti nella presente clausola, il Contraente conferisce a QUIXA incarico non esclusivo e non obbligatorio per espletare le formalità necessarie presso CONSAP. Dell'espletamento dell'incarico il Contraente sarà informato tramite specifica comunicazione. CONSAP invierà la risposta all'indirizzo del Contraente assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare l'opportunità di riscattare il sinistro, come ad esempio importo e modalità di pagamento.

Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o "colpo di frusta" e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

Art. 7.2.6 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di quixaBOX

Nel caso in cui il veicolo provvisto di quixaBOX sia coinvolto in un incidente, QUIXA utilizza i dati registrati dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica. Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del sinistro stesso.

Art. 7.2.7 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito ti comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all'Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

Art. 7.2.8 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?

Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.85.79.61, www.consap.it.

Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo

equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all'indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?

La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati alla par 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.

Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

Art. 7.3.4 Come viene determinato l'ammontare del danno?

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell'eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione.

L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate

L'elenco delle carrozzerie convenzionate con QUIXA è disponibile sul sito www.quixa.it.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

La riparazione o la sostituzione di un cristallo presso un centro di riparazione non convenzionato comporta il raddoppiamento di scoperti e minimi indicati in polizza.

Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata.

In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni.

L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;
- fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- libretto di circolazione se disponibile;
- tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l'installazione sul veicolo dell'apparato antifurto, sia l'operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.

In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell'antifurto al momento del sinistro, l'indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- denuncia di sinistro;
- in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

CRISTALLI:

- denuncia di sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.

EVENTI NATURALI:

- denuncia di sinistro;
- idonea documentazione a prova dell'evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a QUIXA;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

VEICOLI NON ASSICURATI:

- denuncia di sinistro;
- verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all'Autorità competente;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

COLLISIONE E KASKO:

- denuncia di sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all'Autorità competente.

ATTI VANDALICI:

- denuncia di sinistro;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

PERDITA DELLE CHIAVI:

- denuncia di sinistro;
- regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente.

Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI

Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità

QUIXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all'Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 7.5 SINISTRO SOCCORSO STRADALE

Si rimanda al capitolo 5.

Art. 7.6 SINISTRO TUTELA LEGALE

Si rimanda al capitolo 6.

> TABELLA A
Coefficienti di determinazione del premio

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.

CLASSI DI BONUS/MALUS	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
da -8 in poi	0,82371
-7	0,82371
-6	0,82371
-5	0,88055
-4	0,91223
-3	0,93268
-2	0,97663
-1	1,00000
0	1,00099
1	1,00231
2	1,03528
3	1,03880
4	1,06130
5	1,06866
6	1,08876
7	1,10378
8	1,10795
9	1,10955
10	1,11088
11	1,11565
12	1,13227
13	1,26363
14	1,39225
15	1,70139
16	2,03160
17	2,33137
18	2,62558

> TABELLA A1
Variazioni percentuali in assenza di sinistro

Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.

Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell'impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l'eventuale scontistica applicata.

CLASSI DI BONUS/MALUS	Coefficienti	In assenza di sinistri		In presenza di un sinistro	
		%	€	%	€
da -8 in poi	0,82371	--	--	0,00%	0,00
-7	0,82371	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-6	0,82371	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-5	0,88055	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-4	0,91223	-6,46%	-19,53	-6,46%	-19,53
-3	0,93268	-3,47%	-10,89	7,06%	22,13
-2	0,97663	-2,19%	-7,03	4,82%	15,44
-1	1,00000	-4,50%	-15,10	0,23%	0,78
0	1,00099	-0,10%	-0,33	3,43%	11,51
1	1,00231	-0,13%	-0,44	3,64%	12,25
2	1,03528	-3,18%	-11,07	2,51%	8,73
3	1,03880	-0,34%	-1,18	2,87%	10,02
4	1,06130	-2,12%	-7,55	2,59%	9,21
5	1,06866	-0,69%	-2,47	3,29%	11,79
6	1,08876	-1,85%	-6,74	1,76%	6,44
7	1,10378	-1,36%	-5,04	0,52%	1,94
8	1,10795	-0,38%	-1,40	0,26%	0,98
9	1,10955	-0,14%	-0,54	0,55%	2,05
10	1,11088	-0,12%	-0,45	1,93%	7,18
11	1,11565	-0,43%	-1,60	13,26%	49,67
12	1,13227	-1,47%	-5,58	22,96%	87,26
13	1,26363	-10,40%	-44,09	34,64%	146,92
14	1,39225	-9,24%	-43,17	45,92%	214,58
15	1,70139	-18,17%	-103,75	37,03%	211,44
16	2,03160	-16,25%	-110,83	29,24%	199,35
17	2,33137	-12,86%	-100,61	12,62%	98,74
18	2,62558	-11,21%	-98,74	--	--

> **TABELLA A2**
 Variazioni percentuali in assenza di sinistro con opzione *quixaBOX*

CLASSI DI BONUS/MALUS	Coefficienti	In assenza di sinistri		In presenza di un sinistro	
		%	€	%	€
da -8 in poi	0,82371	--	--	0,00%	0,00
-7	0,82371	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-6	0,82371	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-5	0,88055	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-4	0,91223	-6,46%	-19,53	-6,46%	-19,53
-3	0,93268	-3,47%	-10,89	2,24%	7,03
-2	0,97663	-2,19%	-7,03	4,71%	15,10
-1	1,00000	-4,50%	-15,10	0,10%	0,33
0	1,00099	-0,10%	-0,33	0,13%	0,44
1	1,00231	-0,13%	-0,44	3,29%	11,07
2	1,03528	-3,18%	-11,07	0,34%	1,18
3	1,03880	-0,34%	-1,18	2,17%	7,55
4	1,06130	-2,12%	-7,55	0,69%	2,47
5	1,06866	-0,69%	-2,47	1,88%	6,74
6	1,08876	-1,85%	-6,74	1,38%	5,04
7	1,10378	-1,36%	-5,04	0,38%	1,40
8	1,10795	-0,38%	-1,40	0,14%	0,54
9	1,10955	-0,14%	-0,54	0,12%	0,45
10	1,11088	-0,12%	-0,45	0,43%	1,60
11	1,11565	-0,43%	-1,60	1,49%	5,58
12	1,13227	-1,47%	-5,58	11,60%	44,09
13	1,26363	-10,40%	-44,09	10,18%	43,17
14	1,39225	-9,24%	-43,17	22,20%	103,75
15	1,70139	-18,17%	-103,75	19,41%	110,83
16	2,03160	-16,25%	-110,83	14,76%	100,61
17	2,33137	-12,86%	-100,61	12,62%	98,74
18	2,62558	-11,21%	-98,74	--	--

> **TABELLA B**
 Classe di conversione universale

Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "franchigia", il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

> **TABELLA C**
 Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA

CLASSE CU	CLASSE QUIXA	CLASSE CU	CLASSE QUIXA
1	-8	6	6
1	-7	7	7
1	-6	8	8
1	-5	9	9
1	-4	10	10
1	-3	11	11
1	-2	12	12
1	-1	13	13
1	0	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18

> **TABELLA D1**
 Tabella delle regole evolutive QUIXA

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
-8	-8	-8	-1	1	3
-7	-8	-8	-2	2	4
-6	-7	-7	-1	2	5
-5	-6	-6	0	3	6
-4	-5	-5	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

> **TABELLA D2**
 Tabella delle regole evolutive QUIXA con opzione *quixaBOX*

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
-8	-8	-8	-6	-5	-4
-7	-8	-8	-5	-4	-3
-6	-7	-7	-4	-3	-2
-5	-6	-6	-3	-2	-1
-4	-5	-5	-2	-1	0
-3	-4	-2	-1	0	1
-2	-3	-1	0	1	2
-1	-2	0	1	2	3
0	-1	1	2	3	4
1	0	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	2	4	5	6	7
4	3	5	6	7	8
5	4	6	7	8	9
6	5	7	8	9	10
7	6	8	9	10	11
8	7	9	10	11	12
9	8	10	11	12	13
10	9	11	12	13	14
11	10	12	13	14	15
12	11	13	14	15	16
13	12	14	15	16	17
14	13	15	16	17	18
15	14	16	17	18	18
16	15	17	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Perdita anatomica o funzionale di:	
· un arto superiore	70%
· una mano o un avambraccio	60%
· un pollice	18%
· un indice	14%
· un medio	8%
· un anulare	8%
· un mignolo	12%
· falange ungueale del pollice	9%
· una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
· al di sopra della metà della coscia	70%
· al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
· al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
· un piede	40%
· ambedue i piedi	100%
· un alluce	5%
· un altro dito del piede	1%
· la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
· una vertebra cervicale	12%
· una vertebra dorsale	5%
· 12ª dorsale	10%
· una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.	

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

 **CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?**
QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "**QUIXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

 **QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?**

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696777; protocollo@pec.gpdp.it

 **PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?**

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;

- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida)
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulta assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione, la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autolinee, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché

altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-*quater* e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "*quixa*" o la "Compagnia"), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da *quixa* tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito Web *quixa* (www.quixa.it);
- ii. Applicazione (App) di *quixa*;
- iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;
- iv. Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali *quixa* intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP

– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-*quater* del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web www.quixa.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando *quixa*. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



**L'assicurazione semplice
inizia da *qui***

Il presente documento è aggiornato alla data del 26 Maggio 2025

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

**Visita il sito
www.quixa.it**